

### 8.3.7 Utilizzo e reintegrazione del Gas Strategico

Nel caso in cui un Utente abbia ritirato Gas in eccesso rispetto alle proprie disponibilità determinato ai sensi del paragrafo 8.3.4, avrà effettuato un ritiro di Gas Strategico. L'utente che abbia prelevato Gas dalla riserva strategica è tenuto a reintegrare la quantità prelevata, destinando primariamente a tale scopo le quantità successivamente iniettate.

#### 8.3.7.1 Uso di Gas Strategico con autorizzazione da parte del MSE

- a- Nel caso di erogazione autorizzata (Quantitativi Autorizzati) ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001, l'Utente sarà tenuto a versare:
- i. un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi, determinato dall'Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno, applicato alla quantità di Gas Strategico non ancora reintegrato risultante dalla giacenza alla fine del mese M;
  - ii. il corrispettivo  $f_{PE}$  applicato alla massima  $E_{Ug}$  allocata a partire dal primo giorno di uso del Gas Strategico;
  - iii. un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo di vendita e quello di riacquisto del Gas Strategico, applicato alla differenza tra il massimo volume di Gas Strategico prelevato nel corso del mese M e la quantità di Gas Strategico non ancora reintegrato risultante dalla giacenza alla fine del mese M

Entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'Impresa di Stoccaggio delle allocazioni di cui al successivo paragrafo 8.6, l'Utente avrà la facoltà di rivendere, a titolo di reintegro del Gas Strategico prelevato, un quantitativo di Gas pari al massimo alla quantità di Gas detenuta dall'Utente in giacenza. Su tali quantitativi verrà applicato il corrispettivo determinato dall'Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno.

Decorsi i 15 giorni, decade per l'Utente il diritto di rivendita fino alla successiva comunicazione dei dati di cui al successivo paragrafo 8.6.

L'Utente è inoltre tenuto al pagamento dei corrispettivi di Iniezione previsti per il periodo in cui ricostituisce i volumi di Gas Strategico.

Prelievi di quantitativi di Gas Strategico dell'Utente di cui al presente paragrafo 8.3.7.1, ulteriori rispetto a quelli autorizzati dal MSE, sono disciplinati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 8.3.7.4.

### 8.3.7.2 Uso di gas e Capacità di Erogazione nel periodo cui si riferisce l'autorizzazione.

L'Utente autorizzato all'erogazione di Stoccaggio Strategico può utilizzare, nei limiti dei quantitativi e delle capacità autorizzate, i volumi di gas in stoccaggio e le capacità di erogazione di cui dispone anche oltre i limiti previsti dal comma 14.4 della delibera AEEG 119/05.

In tali casi l'Utente è tenuto al pagamento di:

- a) del corrispettivo  $f_{PE}/5$ , applicato alla massima Capacità di Erogazione utilizzata in eccesso, nei limiti autorizzati, rispetto alla Capacità di Erogazione di cui dispone.
- b) dei corrispettivi previsti dal paragrafo 8.3.1 applicati alla massima Capacità di Erogazione utilizzata in eccesso, oltre i limiti autorizzati, rispetto alla Capacità di Erogazione di cui dispone.

### 8.3.7.3 Supero della Capacità di Erogazione nel periodo successivo a quello cui si riferisce l'autorizzazione

Per il periodo rimanente della Fase di Erogazione successivo a quello cui si riferisce l'utilizzo autorizzato di Gas e di Capacità di Erogazione di cui al precedente alinea, le disposizioni di cui al paragrafo 8.3.1 si applicano considerando la capacità di punta di erogazione che sarebbe stata disponibile all'Utente sulla base di una giacenza corrispondente ai limiti previsti al comma 14.4 della delibera AEEG 119/05, ovvero, se minore, alla giacenza dell'Utente aumentata dei quantitativi autorizzati.

Pertanto qualora risulti dalle Allocazioni  $E_{UG}$  che l'Utente, per uno o più Giorni, abbia erogato con capacità di punta giornaliera superiore alla Prestazione disponibile  $PE_g$  calcolata con le modalità del precedente alinea (di seguito  $PE_{calc}$ ), l'Impresa di Stoccaggio applicherà alla massima differenza tra  $E_{UG}$  e la prestazione disponibile  $PE_{gcal}$  -eventualmente maggiorata della capacità su base interrompibile o delle altre Capacità conferite all'Utente su base mensile e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7.-4- i seguenti corrispettivi:

- a) un corrispettivo pari a  $2,15 \times f_{PE}$  qualora la Capacità di Erogazione sia utilizzata in eccesso per non più di due Giorni Gas del mese;
- b) un corrispettivo pari a  $2,35 \times f_{PE}$  in tutti gli altri casi.

In aggiunta ai corrispettivi di cui ai precedenti punti a) e b), l'Utente è tenuto a corrispondere all'Impresa di Stoccaggio il corrispettivo  $f_{PE}/5$  applicato alla Prestazione disponibile  $PE_{gcal}$  e quella effettivamente disponibile.

Qualora risulti dalle Allocazioni  $E_{ug}$  che l'Utente, per uno o più giorni, abbia erogato con capacità di punta giornaliera superiore alla PE effettivamente disponibile ma inferiore alla  $PE_{gcal}$ , l'Impresa di Stoccaggio applicherà alla massima differenza il corrispettivo  $f_{PE} / 5$ .

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto al presente paragrafo, l'Utente interessato notifica all'Impresa di Stoccaggio l'avvenuta presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico della richiesta di autorizzazione all'utilizzo dello Stoccaggio Strategico, nonché le relative quantità e capacità.

La notifica deve avvenire entro un mese dall'evento che ha determinato l'utilizzo delle proprie disponibilità di gas e capacità per finalità di Stoccaggio Strategico.

#### 8.3.7.4 Uso di Gas Strategico in assenza di autorizzazione da parte del MSE

- b- Nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantità aggiuntive rispetto ai Quantitativi Autorizzati, l'utente sarà tenuto a versare, in aggiunta a quanto esposto al punto a.:
  - iv. un corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ, applicato al massimo volume di Gas Strategico prelevato nel corso del mese M, oltre i Quantitativi Autorizzati
  - v. i corrispettivi di bilanciamento di cui al paragrafo 8.3.1 del presente capitolo applicato alla massima  $E_{Ug}$  allocata a partire dal primo giorno di uso del Gas Strategico al netto dei Quantitativi Autorizzati.

Entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'Impresa di Stoccaggio delle allocazioni di cui al successivo paragrafo 8.6, l'Utente avrà la facoltà di rivendere, a titolo di reintegro del Gas Strategico prelevato, un quantitativo di Gas pari al massimo alla quantità di Gas detenuta dall'Utente in giacenza. Su tali quantitativi verrà applicato il corrispettivo determinato dall'Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno.

Decorsi i 15 giorni, decade per l'Utente il diritto di rivendita fino alla successiva comunicazione dei dati di cui al successivo paragrafo 8.6.